



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000819/P
Del 06/08/2015 13:37:17
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” (Reg.Gen.n.34)

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.

Depositata il 24 luglio 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 6 AGO 2015

IL PRESIDENTE

RIDIA



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

31

24/7/2015
ATTIVA GI
Fazio/Russo
Jell

Prot. n. 0067/2015 SP/GAMBINO DEL 23 Luglio 2015

On.le Rosetta D'Amelio
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Progetto di legge avente ad oggetto: "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana".

Gentile signor Presidente,
si trasmette, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione Finanziaria
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008319/A

Del 24/07/2015 08:54:38
Da CR A SERASS

Il Consigliere Regionale
On.le Alberico Gambino

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 34

23/07/15
v.d. Amato



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

PROGETTO DI LEGGE

“Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0008319/A
Del 24/07/2015 08 54 38
Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 34



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE DESCRITTIVA

In Italia, l'importante trasformazione sociale ed economica intervenuta negli ultimi 20 anni ha comportato, come in moltissimi Paesi europei, una pressante richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

La Regione Campania fa propria questa domanda del territorio attraverso l'istituzione di una missione del Programma Regionale di Sviluppo dedicata alla sicurezza, cosciente del fatto che ogni attuale concezione di prevenzione e sicurezza del cittadino non si identifica solo con il puro Ordine pubblico gestito dallo Stato e dalle Forze dell'Ordine.

La presente proposta di legge concretizza le linee strategiche dell'azione di governo regionale con il risultato atteso della promozione di un raccordo tra le polizie locali attraverso normazione di settore, promozione dell'associazionismo, interventi di formazione e cofinanziamento di iniziative a progetti del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura.

Il controllo della viabilità e della microcriminalità, la protezione delle fasce deboli fino alla prevenzione e primo soccorso per eventi calamitosi hanno infatti un effetto sinergico se realizzati integrando gli interventi ed in tale visione la Regione supporta e valorizza le politiche che si attuano sul territorio.

La Regione vuole sostenere perciò una trasformazione del ruolo delle polizie locali per elevare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità del servizio erogato ai cittadini campani.

Le leggi di decentramento che si sono via via succedute hanno delineato un nuovo quadro istituzionale cui è sottesa, un'autentica rivoluzione culturale del modo di amministrare e governare.

La sussidiarietà, l'adeguatezza dell'azione, oltre che la differenziazione degli interventi rappresentano i principi cardine di tale rivoluzione, principi che hanno finalmente trovato cittadinanza anche nel nostro ordinamento costituzionale (art. 118 Cost.).

Con uno sforzo di sintesi può ben dirsi che essi esprimono la necessità che la cura del bene comune faccia capo all'Ente più vicino al cittadino e che l'esercizio delle funzioni amministrative sia adeguato e, quindi, commisurato e conformato alle differenti realtà territoriali.

Come ben noto però, l'art. 117 Cost., comma 2, lett. h), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di *"Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della Polizia amministrativa locale"*, che secondo la giurisprudenza costituzionale (Sentenze n. 196 del 2009, n. 237 del 2006, n. 222 del 2006, n. 383 del 2005) *"ottiene alla prevenzione dei reati e alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale"*.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Ora, la proposta di legge regionale, pur nella consapevolezza di tale competenza statale, ha cercato di concretizzare una disciplina del servizio di Polizia locale più rispondente alle mutate esigenze del territorio campano, promuovendo nel contempo l'attività di altri attori per concretizzare l'integrazione e quindi la sinergia degli interventi di sicurezza urbana nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente.

La Regione di fronte all'evidenza che ogni attuale concezione di sicurezza esclude che questo termine possa identificarsi con il puro Ordine pubblico ha "costruito" questa proposta di legge nella considerazione che ogni politica di sicurezza è in una continuità senza soluzione tra Ordine pubblico in senso stretto, politiche edilizie ed urbanistiche, politiche sociali e un'altra serie di temi in cui alle Autonomie locali spetta un ruolo fondamentale.

La Regione, nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e con il presente PDL vuole pertanto promuovere un'efficace operatività dei servizi di polizia locale per contribuire ad elevare la sicurezza urbana sull'intero territorio regionale.

In proposito l'art. 4-bis dell'art. 54 del TUEL, così come modificato dall'art. 6 della legge del 24 luglio 2008, n. 125 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"* ha affidato ad un decreto del Ministro dell'Interno la definizione dell'*"incolumità pubblica"* e della *"sicurezza urbana"*.

Il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 *"Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione"*, ha provveduto alla definizione del concetto di sicurezza urbana.

Giova sul punto ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza 11 luglio 2009, n. 196 – in un giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano proprio sul D.M del 5.08.2008 – ha confermato che spetta allo Stato definire la nozione di *"sicurezza urbana"* prevista dall'art. 6 della legge n.125/2008.

Tenuto conto di questa evidenza e in considerazione dell'estrema polverizzazione e disomogeneità dei servizi di polizia locale presenti in Campania si è elaborata una proposta che promuove il coordinamento tra gli stessi, in armonia con la normativa quadro in materia di Polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale.

A fronte di una disciplina di settore rappresentata dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 *"Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale"* che risente di una mutata realtà, la Giunta ritiene dunque di proporre un testo che, cerchi di dare concrete risposte al sistema delle polizie locali campane.

La necessità di assicurare al territorio un servizio di Polizia locale in grado di esplicare con continuità e professionalità i complessi compiti ad esso affidati ed accompagnare



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

l'associazione tra comandi capace di soddisfare livelli di efficienza, efficacia ed economicità, è oggi un compito a cui la Regione non vuole esimersi.

La scelta, nel testo proposto, di abrogare la legge regionale del 13 Giugno 2003 n. 12 **"NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA"** persegue anche l'obiettivo di semplificazione e di sfortimento delle leggi regionali vigenti.

Si propone quindi l'innovazione dell'attuale disciplina regionale del servizio di Polizia locale e degli strumenti per promuovere le sinergie tra Enti locali, indicando nel contempo la mappa in cui l'Ente regione intende agire.

L'architettura della disciplina regionale dei servizi di Polizia locale e della promozione di politiche integrate di sicurezza urbana si divide nei seguenti titoli:

I° *"Disposizioni generali"*, prevede le finalità, l'oggetto e le definizioni contenute nell'articolo;

II° *"Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali"*, delinea un sistema di promozione e di interventi di sicurezza urbana;

III° *"Servizio di Polizia locale: organizzazione e funzioni"*, declina i principi generali organizzativi;

IV° *"Promozione del coordinamento tra servizi di Polizia locale"*, rappresenta le essenziali linee programmatiche regionali;

V° *"Dotazioni per il servizio di Polizia locale"*, individua univoci strumenti operativi;

VI° *"Strumenti regionali per la sicurezza urbana"*, declina le politiche di promozione della sicurezza urbana;

VII° *"Collaborazione tra Polizia locale e soggetti di vigilanza privata"*, definisce forme alternative di sostegno attivo di presidio del territorio;

VIII° *"Accesso ai ruoli della Polizia locale e formazione del personale"*, pone chiari paletti utili a consolidare le conoscenze necessarie allo svolgimento delle peculiari funzioni di Polizia locale;

IX° *"Disposizioni finali e transitorie"*, definisce le disposizioni finali e una norma transitoria per dare continuità all'applicazione dei regolamenti in vigore.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge entra in vigore il 01 Gennaio 2016.

Per il 2016 e seguenti la corrispondente spesa annua, quantificata in € 1.000.000,00 per spesa corrente ed in € 2.000.000,00 per spesa in conto capitale, sarà coperta in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Finalità e oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Politiche integrate di sicurezza urbana
TITOLO II	COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Articolo 4	Enti locali
Articolo 5	Regione
TITOLO III	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
Articolo 6	Principi organizzativi generali
Articolo 7	Dotazione organica
Articolo 8	Gestione associata della funzione di polizia locale
Articolo 9	Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso
Articolo 10	Prestazioni degli operatori
Articolo 11	Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale
Articolo 12	Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale
Articolo 13	La funzione di polizia locale
Articolo 14	Organizzazione e competenze di polizia amministrativa
TITOLO IV	PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Articolo 15	Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale
Articolo 16	Interventi operativi di nuclei di polizia locale
Articolo 17	Tavolo di consultazione regionale per la sicurezza urbana
Articolo 18	Giornata della Polizia locale regionale
Articolo 19	Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale
Articolo 20	Monitoraggio della salute
TITOLO V	DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Articolo 21	Veicoli, mezzi e strumenti info telematici
Articolo 22	Uniforme e distintivi di grado
Articolo 23	Strumenti di autotutela



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 24	Rinvio a regolamenti regionali
TITOLO VI	STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA
Articolo 25	Progetti per la sicurezza urbana
Articolo 26	Finanziamenti regionali
Articolo 27	Patti locali di sicurezza urbana
Articolo 28	Volontariato e associazionismo per la sicurezza urbana
TITOLO VII	COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA
Articolo 29	Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata
Articolo 30	Requisiti per la collaborazione
Articolo 31	Dipendenza funzionale
TITOLO VIII	ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 32	Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo
Articolo 33	Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale
Articolo 34	Sistema formativo per la polizia locale
Articolo 35	Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale
TITOLO IX	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 36	Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali
Articolo 37	Abrogazione di leggi
Articolo 38	Norma finanziaria ed entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
3. La Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

“funzione di polizia locale” l’insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;

“servizio di polizia locale” il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall’ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

“personale appartenente al servizio di polizia locale” il personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l’erogazione della funzione di polizia locale nell’ambito delle attribuzioni date dall’ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell’ente;

“soggetto erogatore della funzione di polizia locale”, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato;

“sicurezza urbana”, il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto ministeriale del 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di sicurezza urbana ai sensi della legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 3

Politiche integrate di sicurezza urbana

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:
 - a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;
 - b) l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa;
 - c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
 - d) l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione;
 - e) l'attività del volontariato e dell'associazionismo per sviluppare interventi integrati di sicurezza urbana.
2. Gli accordi di collaborazione istituzionale contengono, in particolare:
 - a) l'analisi delle specifiche problematiche del territorio interessato e l'individuazione degli ambiti d'intervento;
 - b) gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi;
 - c) la pianificazione degli interventi ed i relativi tempi di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO II
COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Articolo 4

Enti locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
 - la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana promossi dalla Regione;
 - l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
 - l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;
 - la promozione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine;
 - la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
 - lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;
 - lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione della vigilanza di quartiere, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.
2. La Città metropolitana di Napoli promuove, d'intesa con i comuni interessati, un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale per un più efficace controllo del territorio metropolitano mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.
3. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all'articolo 15, gli accordi stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 5

Regione

1. La Regione:

- promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana ed incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;
- fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
- sviluppa l'integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile;
- promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi;
- fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale;
- realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;
- promuove l'attività di formazione in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
- istituisce un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;
- favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;
- realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO III

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Articolo 6

Principi organizzativi generali

1. Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di Polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 24.
3. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.
4. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 7

Dotazione organica

1. Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale, l'ente locale determina la dotazione organica tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio.
2. Gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio.
3. La Regione promuove, attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 26, la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori, che assicurino la continuità del servizio con almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente da ogni ente interessato.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 8

Gestione associata della funzione di polizia locale

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, individua, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata per l'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:
 - ponderazione delle specificità territoriali;
 - rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;
 - conseguimento dell'efficacia, continuità ed adeguatezza del servizio.
2. Fermi restando gli obblighi per i comuni, discendenti dall'articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione incentiva la gestione associata della funzione di polizia locale principalmente attraverso le unioni di comuni. La Giunta regionale, anche su richiesta delle stesse, individua le comunità montane interessate a svolgere la funzione di polizia locale.
3. Nella gestione associata della funzione di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate all'articolo 13.
4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:
 - a) la durata, non inferiore a dieci anni, della forma associativa prescelta;
 - b) l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata mediante convenzione;
 - c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
 - d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;
 - e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
 - f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
5. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di dieci anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 9

Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate, per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. Laddove le esigenze operative lo consentano, le polizie locali svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 10

Prestazioni degli operatori

1. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi e sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Gli operatori di polizia locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto.
3. Nell'espletamento dei servizi d'istituto, gli operatori di polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 11

Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale

1. Gli incarichi di comandante del corpo e di responsabile di servizio sono affidati, anche in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.
2. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.
3. Il comandante e il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
4. Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della l. 65/1986.
5. Il comandante del corpo e il responsabile di servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, curano la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali diversi dal comune.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 12

Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale

1. E' istituito presso la competente direzione della Giunta regionale l'elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale. L'elenco è composto da tre sezioni:
 - a) una sezione per comandanti ufficiali direttivi;
 - b) una sezione per comandanti ufficiali dirigenti;
 - c) una sezione per responsabili di servizio.
2. E' facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della Campania. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali.
3. Requisito per l'iscrizione all'elenco è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso l'Accademia per gli ufficiali e sottoufficiali di polizia locale di cui all'articolo 35.
4. In fase di prima applicazione, l'iscrizione alle sezioni a) b) e c) dell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 13

La funzione di polizia locale

1. La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.
2. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) , sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione, che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
4. Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.
5. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico privilegiando la prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
6. Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.
7. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, i corpi e servizi di polizia locale pongono il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 14

Organizzazione e competenze di polizia amministrativa

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative organizzano le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi.
2. La competenza per la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di infrazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa è degli organi espressamente abilitati dalla normativa vigente all'accertamento di violazioni amministrative.
3. Gli enti cui competono la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 possono abilitare con atto regolamentare i propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di natura amministrativa.
4. Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che attesti l'abilitazione alle funzioni di accertamento, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa. La Giunta Regionale disciplina il documento tipo.
5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 rileva periodicamente le attività di polizia amministrativa svolte a livello regionale e gestisce la banca dati relativa.
6. La Giunta Regionale promuove corsi base per formare i pubblici dipendenti, addetti al servizio di agente accertatore.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO IV

PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Articolo 15

Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale

1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale.
2. La struttura regionale di cui al comma 1, in particolare:
 - promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo con le amministrazioni interessate e previo nulla osta della competente prefettura, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;
 - effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
 - formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare, sulle modalità per la gestione associata del servizio, sulla realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi, sulle procedure operative per l'espletamento del servizio, sugli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, nonché sull'adozione di una modulistica unica.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la struttura regionale si avvale di un Comitato tecnico composto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e da quattro ufficiali di polizia locale con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di polizia locale, designati dall'ANCI Campania. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del comitato vengono invitati anche altri appartenenti alle polizie locali, diversi da quelli indicati al primo periodo e rappresentanti del Ministero dell'Interno, per consentire al Comitato di raccogliere ulteriori dati ed elaborare proposte.
4. La Giunta regionale definisce costituzione, durata e modalità di funzionamento del Comitato tecnico. Per la partecipazione al Comitato tecnico non è previsto alcun compenso né rimborso spese.
5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale comunica alle forze dell'ordine competenti per territorio l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16.
6. La medesima struttura regionale individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo *internet* e a mezzo stampa.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 16

Interventi operativi di nuclei di polizia locale

1. La struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale.
2. In riferimento alle esigenze di cui al comma 1, i nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. L'accordo di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 15, specifica, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare.
4. Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso la struttura regionale di cui all'articolo 15, la Regione si avvale di qualificate risorse professionali appartenenti alla struttura stessa o attraverso l'istituto del distacco, di personale con un profilo tecnico specialistico altamente qualificato, appartenente ai ruoli della polizia locale. Il distacco viene regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.
5. Sulla base di diversi ambiti tematici, si distinguono i seguenti nuclei:
 - a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema georeferenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;
 - b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio;
 - c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;
 - d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada ed alle problematiche legate all'incidentalità stradale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 17

Tavolo di consultazione regionale per la sicurezza urbana

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il tavolo di consultazione per la sicurezza urbana.
2. Il tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:
 - i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o assessori delegati;
 - 4 sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 15 partecipa al tavolo di consultazione regionale per la sicurezza urbana.
4. Il tavolo di consultazione costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana e per la polizia locale. Il tavolo di consultazione si riunisce almeno due volte l'anno, mediante convocazione del Presidente. Il tavolo di consultazione adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute del tavolo vengono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.
6. La partecipazione al tavolo di consultazione non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 18

Giornata della Polizia locale regionale

1. E' istituita la giornata della polizia locale regionale nella ricorrenza del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.
2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l'impegno delle polizie locali campane e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale della Campania.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze ed i criteri e le modalità per l'attribuzione delle onorificenze stesse.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 19

Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale

1. E' istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro tre anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 20

Monitoraggio della salute

1. Gli enti locali, ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia locale, applicano quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali patologie connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale.
2. Gli enti locali comunicano alla Regione gli esiti dei monitoraggi.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO V
DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Articolo 21

Veicoli, mezzi e strumenti info telematici

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamenti regionali.
2. I corpi e servizi di polizia locale, ove si dotino permanentemente di natanti o mezzi aerei, devono uniformarsi alle disposizioni regolamentari, di cui al comma 1, che disciplinano colori e contrassegni dei veicoli.
3. Per particolari attività che richiedono specifiche tecniche o presentano criticità o interessano il territorio di più comuni, i corpi e servizi di polizia locale possono dotarsi di mezzi operativi o strumenti adatti ad espletare efficacemente il servizio.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i comandi di polizia locale. La Regione individua le caratteristiche tecniche per l'operatività tra le centrali operative e per la realizzazione e gestione di un sistema informativo uniforme.
5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli secondo le caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 24 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 22

Uniforme e distintivi di grado

1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.
2. Per la disciplina delle uniformi e dei distintivi si applica il Regolamento Regionale del 13 Febbraio 2015 n. 1 pubblicato sul BURC n. 10 del 16 Febbraio 2015.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 23

Strumenti di autotutela

1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale.
3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
4. I corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 24

Rinvio a regolamenti regionali

1. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:
 - a) i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale;
 - b) i colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della polizia locale;
 - d) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
 - e) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale.
2. Gli enti locali si adeguano ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore o nel diverso termine dagli stessi eventualmente stabilito.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO VI
STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA
Articolo 25

Progetti per la sicurezza urbana

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. In particolare la Regione promuove:
 - a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
 - b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa;
3. La Regione promuove la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.
4. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 26

Finanziamenti regionali

1. L'accesso, da parte degli enti locali, ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 25, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36 e all'istituzione di un corpo di polizia locale, anche sovra comunale o metropolitano, con una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicuri la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale, previste all'articolo 8.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 27

Patti locali di sicurezza urbana

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.
3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di un insieme di comuni, di un quartiere singolo o di un insieme di quartieri di un singolo comune.
4. Il patto locale di sicurezza urbana contiene:
 - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
 - b) gli obiettivi da perseguire, il programma degli interventi da realizzare;
 - c) le modalità di valutazione delle azioni previste.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 28

Volontariato e associazionismo per la sicurezza urbana

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale che associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale ed in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle città mediante la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana.
2. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato che svolgono le attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato, a condizione che le associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che:
 - non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
 - abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione stabilito dalla Giunta regionale;
 - siano adeguatamente assicurati.
3. Eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dalle associazioni di volontariato devono escludere la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO VII

COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA

Articolo 29

Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:
 - a) interventi di tutela del patrimonio pubblico;
 - b) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;
 - c) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, per eventi che pregiudicano la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del territorio e l'ordinato vivere civile.
4. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli enti locali, qualora intendano avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al prefetto territorialmente competente al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 30

Requisiti per la collaborazione

1. L'attività di collaborazione di cui all'articolo 29 è subordinata all'individuazione, da parte degli istituti di vigilanza, di guardie giurate in possesso di una specifica professionalità, identificabile con la conoscenza di elementi utili alla tutela del patrimonio pubblico ed alla sorveglianza di luoghi pubblici nonché con la capacità di valutare e segnalare sia eventi che pregiudicano la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio sia contesti di disturbo alla quiete pubblica, per i quali siano necessari interventi tempestivi delle polizie locali o delle forze dell'ordine.
2. La struttura regionale di cui all'articolo 15 raccoglie, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i nominativi delle guardie giurate in appositi elenchi conoscitivi, organizzati su base provinciale, per una migliore fruizione da parte degli enti locali.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 31

Dipendenza funzionale

1. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli altri enti locali, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono avvalersi delle guardie particolari giurate, i cui nominativi risultano negli elenchi di cui all'articolo 30, comma 2, per la predisposizione dei servizi.
2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal sindaco del comune o dagli organi corrispondenti degli enti locali competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comando di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'ausilio.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO VIII

ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 32

Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale ed agente di polizia locale, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui al d.lgs. 81/ 2008.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 33

Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale

1. Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria.
3. All'atto dell'assunzione, gli enti locali comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato affinché gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì la cessazione dal servizio degli operatori.
4. Gli enti locali comunicano annualmente alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori disponibili per gli interventi operativi dei nuclei di cui all'articolo 16 e le loro specialità di impiego, ai fini della formazione, da parte della stessa struttura, degli elenchi per l'attivazione di tali nuclei.
5. La struttura regionale di cui all'articolo 15 provvede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 34

Sistema formativo per la polizia locale

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale.
2. La Giunta regionale stabilisce:
 - le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso nonché la composizione delle commissioni esaminatrici;
 - la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.
2. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli ufficiali.
3. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso.
4. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.
5. I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale vengono svolti dall'Accademia di cui all'articolo 35.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 35

Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale

1. La Scuola Regionale per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Campania, istituita ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 Giugno 2003 n. 3 costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.
2. Presso la Scuola di cui al comma 1 si svolgono i percorsi di qualificazione e i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale.
3. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi e le modalità di funzionamento della Scuola di cui al comma 1.
4. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 2 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dalla Scuola Regionale per gli ufficiali e i sottufficiali ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 36

Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali

1. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, gli enti locali osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
- a) 4, comma 3;
 - b) 6 commi 4 e 5;
 - c) 8, commi 3, 4 e 5;
 - d) 10, comma 2;
 - e) 21, commi 1 e 2;
 - f) 22;
 - g) 23, comma 3;
 - h) 24, comma 2;
 - i) 33, commi 1, 2 e 3.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 37

Abrogazione di leggi

1. E' abrogata la Legge Regionale 13 Giugno 2003 n. 12.
2. I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia
On.le Alberico Gambino

Articolo 38

Norma finanziaria ed entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 01 Gennaio 2016.
2. Per gli anni 2016 e seguenti la corrispondente spesa, quantificata in annui € 1.000.000,00 per spese correnti ed in € 2.000.000,00 per spese in conto capitale, sarà coperta in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.